

COCA-COLA ITALIA S.R.L.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

D. Lgs. 231/2001

P a r t e S p e c i a l e
- 6 -

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

INDICE

PARTE SPECIALE – 6 –

1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 <i>nonies</i> del D. Lgs. 231/2001).....	4
1.1 La tutela giuridica del software.....	7
1.2 Le sanzioni <i>ex</i> D. Lgs. 231/2001.....	10
2. Funzione della Parte Speciale - 6 -	11
3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale	12
4. Regole generali.....	13
4.1 Il sistema in linea generale.....	13
4.2 Principi generali di comportamento	13
5. Procedure specifiche.....	15
6. I controlli dell'OdV	16

1. Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 6, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 nonies del D. Lgs. 231/2001 aggiunto dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*".



Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 25 nonies del D. Lgs. 231/2001.

"25-nonies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Con questo articolo vengono estese le fattispecie di reato presupposto previste dal D. Lgs. 231/2001.

L'art. 25 nonies prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" (**legge sul diritto d'autore** o "**I.d.a.**").

In particolare, i reati presupposto sono:

- **Art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma I.d.a.**

L'articolo in esame punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

- **Art. 171 bis l.d.a. (software e banche dati)⁽¹⁾**

L'articolo in esame, posto a tutela del software ⁽²⁾ e delle banche dati, è sicuramente l'articolo di maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira a punire: **(i)** chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori) e **(ii)** chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies l.d.a* ⁽³⁾, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle

⁽¹⁾ Gli articoli 1 e 2 della l.d.a. in merito ai programmi per elaboratore e le banche dati - **Art. 1:** *Sono protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore - Art. 2* (punti 8 e 9): sono protetti da copyright (8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; (9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto

⁽²⁾ L'articolo 64 bis l.d.a. definisce i diritti esclusivi inerenti al software - **Art. 64 bis:** *I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso*

⁽³⁾ **Art. 64 quinquies** l.d.a.: *L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione Europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).*- **Art. 64 sexies** l.d.a.: *Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.*

disposizioni di cui agli articoli 102-*bis*⁽⁴⁾ e 102-*ter*⁽⁵⁾ l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa.

- **Art. 171 *ter* l.d.a.**

I reati di cui all'articolo in esame sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre che con la multa.

Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in considerazione dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso

⁽⁴⁾ **Art. 102 *bis*** l.d.a.: *Ai fini del presente titolo si intende per: a) costituire di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego. 2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione Europea. 3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituire di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 6. Il diritto esclusivo del costituire si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. 7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. 8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituire della banca di dati. 10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.*

⁽⁵⁾ **Art. 102 *ter*** l.d.a.: *L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituire della banca di dati. 3. Non sono soggette all'autorizzazione del costituire della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.*

ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

- **Art. 171 septies l.d.a.**

L'articolo in esame punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; è, altresì, punito con le medesime pene chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della l.d.a..

- **Art. 171 octies l.d.a.**

L'articolo in esame punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.



1.1 La tutela giuridica del software

Nel panorama dei reati presi in esame dall'art. 25 *nonies* del D. Lgs. 231/2001, primaria importanza rivestono i delitti di cui all'art. 171 *bis* l.d.a..

L'articolo in esame è precipuamente rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica.

Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali.

Talvolta, il tema della pirateria informatica viene sottovalutato o non sufficientemente preso in considerazione. Come si avrà modo di chiarire di seguito, l'atto di pirateria, che comporta una sanzione penale nei confronti di chi lo commette, può realizzarsi anche attraverso il semplice utilizzo di un programma software per il quale non si dispone di una valida licenza. È necessario, quindi, sensibilizzare tutti gli utenti sul tema, nell'ambito della Società, onde evitare che la Società stessa possa essere passibile delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 231/2001.

Alcune brevi premesse in tema di tutela del software.

Con il D. Lgs. 518/1992 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 91/250/CEE, dedicata alla tutela giudica del software ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, attraverso cui è stata modificata la legge sul diritto d'autore e si è fornita una specificata protezione del software in ambito penale. Il legislatore è poi intervenuto nuovamente sull'impianto normativo del diritto d'autore con la legge 248/2000 (cd. *legge antipirateria*), apportando integrazioni e modifiche alla l.d.a..

Il software viene tutelato come opera dell'ingegno di carattere creativo (*copyright*) e la legge sul diritto d'autore riconosce all'autore del software medesimo ogni più ampio diritto in merito allo sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l'utilizzo, la riproduzione, l'esecuzione, la trasformazione, la registrazione, la trasmissione del software.

Il titolare del copyright può, ovviamente, consentire che soggetti terzi utilizzino il software, che viene distribuito in varie forme e modalità attraverso le licenze. Dette licenze (contratti di licenza) definiscono i diritti e i limiti di utilizzo del software da parte dell'utente finale (licenziatario).

Di fondamentale importanza è la conoscenza, da parte degli utenti finali, delle citate condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti nell'ampia definizione di "pirateria informatica", secondo quanto statuito dalla legge sul diritto d'autore.

Proprio in merito alla definizione di "pirateria", dall'esame del dettato normativo dell'articolo 171 *bis* l.d.a. si evince che l'atto di pirateria è commesso da "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore...".

La definizione è di portata molto ampia e si rende necessario un, seppur conciso, esame del suo significato.

Duplicazione abusiva per trarne profitto: gli elementi qualificanti del reato sono, quindi, la duplicazione (riproduzione) non autorizzata di software e lo scopo di profitto da parte di chi ha eseguito tale duplicazione.

Duplicazione. La duplicazione si ha quando viene riprodotto, in tutto o in parte, un programma per elaboratore. La duplicazione può presentarsi in diverse forme: **(i)** come vera e propria contraffazione, con ciò intendendosi l'attività di illecita riproduzione del supporto contenente il programma, oltre che del programma stesso, eventualmente dei manuali e del packaging, al fine di realizzare un prodotto il più possibile uguale all'originale, destinato alla vendita, di norma ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo effettivo di mercato del software originale (la contraffazione di norma ha ad oggetto i cd programmi "pacchettizzati", ovvero i programmi applicativi standard di maggiore diffusione e utilizzo – videoscrittura, fogli elettronici, programmi di posta elettronica -); **(ii)** come pirateria dell'utente finale o aziendale, che si verifica ogni qual volta un soggetto, incluso il dipendente di un'azienda, copi illegalmente o utilizzi un software senza regolare licenza.

Profitto. Il termine profitto deve essere interpretato nella sua duplice accezione di, da un lato, accrescimento effettivo della sfera patrimoniale di un determinato soggetto (lucro) e, dall'altro, di mancato depauperamento del patrimonio (risparmio). Pertanto, nella definizione di profitto rientra anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe affrontare per ottenere un determinato bene (nella specie, per ottenere il software correttamente concesso in licenza).

Quanto sopra è stato, altresì, espressamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, III sezione penale, con la sentenza n. 25104, dell'8 maggio 2008, la cui massima così statuisce: *“In tema di tutela del diritto d'autore, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633, non sono richieste né la finalizzazione al commercio dei software riprodotti essendo sufficiente il fine di profitto, né il dolo specifico del fine di lucro. Ne consegue che la detenzione e l'utilizzo di programmi software, illecitamente riprodotti rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo”*.

Precisato quanto sopra, ai sensi dell'art. 171 bis l.d.a. è, quindi, penalmente sanzionabile non solo la duplicazione del software ai fini della vendita (e quindi per scopo di lucro da parte dei soggetti che creano copie contraffatte del software), ma anche la duplicazione effettuata al semplice fine di un “risparmio di spesa”, dato che tale risparmio realizza un profitto così come individuato dalla norma.

Fatte le suddette necessarie premesse, appare evidente che, nell'ambito di un'azienda, la duplicazione (riproduzione) illecita di software e l'utilizzo del medesimo è una condotta penalmente sanzionabile.

In particolare, uno dei fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica è il cosiddetto “*underlicensing*”, che si verifica ogni qual volta vengono installate (duplicate) un numero di copie di un software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d'uso del software medesimo, ciò comportando un risparmio di spesa (profitto).

Altri esempi molto diffusi di pirateria informatica sono: l'utilizzo di software “scaricato” da Internet, per il quale non si dispone di valida licenza (un esempio molto diffuso è dato dai programmi Adobe per i file in formato *.pdf*); l'acquisto e l'utilizzo di personal computer con software preinstallato non originale; utilizzo di software ricevuto da terzi.

In altri termini, l'utilizzo del software senza licenza, o senza un'appropriata concessione di diritti di utilizzo, è un reato.

Si ricorda che, ai sensi del D. Lgs 231/2001, affinché sussista la responsabilità della Società è necessario che la stessa abbia ottenuto un vantaggio o un interesse dalla condotta penalmente sanzionabile. Come sopra indicato, tale vantaggio può essere rinvenuto anche nella mancata spesa per l'ottenimento di licenze per il software utilizzato in azienda.

È, altresì, importante ricordare che negli atti di pirateria informatica vengono ricompresi, ai sensi del secondo comma dell'art. 171 bis l.d.a., anche eventuali abusi (riproduzione, distribuzione, comunicazione, ecc.) inerenti le banche dati. È, pertanto, necessario che qualsiasi accesso e utilizzo di banche

dati pubbliche venga effettuato nel rispetto delle condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse.

1.2 Le sanzioni *ex* D. Lgs. 231/2001

La pirateria informatica commessa nell'ambito di una società implica non solo la responsabilità penale del soggetto (persona fisica) che duplica abusivamente il software, ma anche la responsabilità amministrativa *ex* D. Lgs. 231/2001 della Società stessa, qualora essa abbia ottenuto un vantaggio o abbia avuto un interesse da detta duplicazione.

Ai sensi del D. Lgs 231/2001 le sanzioni che possono essere comminate all'ente sono:

- sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 per la durata massima di un anno (incluse, quindi, l'interdizione dall'esercizio dell'attività della società, la revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

*

2. Funzione della Parte Speciale - 6 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, Dipendenti, nonché dai Consulenti e *Partner* della Società, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

*

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa Parte Speciale

I principali Processi Sensibili di Coca-Cola Italia S.r.l. sono elencati nell'allegato B della Parte Generale.

*

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti l'utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/*Partner* di Coca-Cola Italia S.r.l., nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito all'utilizzo dei sistemi informatici e del software che ne costituisce parte essenziale.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Destinatari, Agenzie, Consulenti/*Partner* di Coca-Cola Italia S.r.l. di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali;
- b) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;

- d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- e) detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali (DVD\CD\floppy);
- f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di *underlicensing*;
- g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
- j) realizzare codice software che violi *copyright* di terzi;
- k) accedere illegalmente e duplicare banche dati.

*

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- 1) analisi, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
- 2) acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- 3) in relazione ai prodotti preinstallati, verifica dell'esistenza di certificato di autenticità (o dichiarazione/documentazione equipollente);
- 4) implementazione, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, di un sistema di software volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda;
- 5) verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del cd "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy) presenti in azienda;
- 6) rispetto delle policy aziendali che, nell'ambito dei servizi di consulenza, definiscono i criteri da seguire per lo sviluppo di codice software;
- 7) non utilizzare, o distribuire all'interno o all'esterno della Società, product key per programmi senza specifica autorizzazione da parte della funzione aziendale preposta;
- 8) attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

*

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati in tema di proprietà intellettuale, in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

*